



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 157/17/CSP

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO A CARICO DELLA
SOCIETA' LA 9 S.P.A. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA
AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE IN TECNICA DIGITALE "LA 9")
PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE
NELL'ART. 36-BIS, COMMA 1, LETT. G), DEL DECRETO LEGISLATIVO 31
LUGLIO 2005, N. 177 E DEL PARAGRAFO 4.1. DEL CODICE DI
AUTOREGOLAMENTAZIONE TV E MINORI
(CO.RE.COM. LOMBARDIA CONTESTAZIONE N. 4-2017-PROC. 32/17/SM-CRC)**

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 27 luglio 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *"Testo unico della radiotelevisione"*, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante *"Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44"*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *"Modifiche al sistema penale"*;

VISTO il *"Codice di autoregolamentazione media e minori"*, approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

VISTA la delibera n.23/07/CSP del 22 febbraio 2007, recante *"Atto di indirizzo sul rispetto dei diritti fondamentali della persona e sul divieto di trasmissioni che presentano scene pornografiche"*;

VISTA la delibera n.53/13/CSP del 3 maggio 2013, recante *"Regolamento in materia di criteri di classificazione delle trasmissioni televisive che possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori di cui all'articolo 34, commi 1, 5 e 11 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato e integrato in particolare dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 e dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120"*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 125/17/CONS;

VISTA la delibera n. 172/17/CONS, del 18 aprile 2017, recante “*Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello e, in particolare l’art. 5*”;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai CO.RE.COM.*”;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la legge della Regione Lombardia del 28 ottobre 2003, n. 20, istitutiva del Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 617/09/CONS, del 12 novembre 2009, con la quale il Consiglio, in esito all’istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato regionale per le comunicazioni, ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all’art. 3 dell’accordo quadro 2008 al CO.RE.COM. Lombardia;

VISTA la Convenzione del 16 dicembre 2009 recante “*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*”, che delega al CO.RE.COM. Lombardia l’esercizio della funzione di “*vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali*”;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il CO.RE.COM. Lombardia, a seguito di segnalazione di parte e nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulle trasmissioni televisive, ha richiesto in data 24 gennaio 2017 (prot. n. 2017/1670) al fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "La 9" copia delle registrazioni dei programmi trasmessi dalla stessa, dal giorno 5 al giorno 11 dicembre 2016.

A seguito delle verifiche effettuate sulle registrazioni oggetto di contestazione, il CO.RE.COM. Lombardia, accertava la sussistenza di una condotta rilevante ai fini dell'avvio del procedimento sanzionatorio e con atto N. 4-ANNO 2017 del 12 aprile 2017, contestava alla società La 9 S.p.A., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale "La 9", la presunta violazione delle disposizioni contenute nell'art. 36-bis, comma 1, lett. g), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e nel paragrafo 4.1 del Codice di autoregolamentazione Tv e minori, rilevando quanto segue:

- "La 9" nella settimana dal 5 all'11 dicembre 2016 ha trasmesso immagini a contenuto erotico sulla base delle quali vengono forniti servizi telefonici a titolo oneroso, suscettibili di nuocere allo sviluppo mentale o morale dei minori;
- la messa in onda inizia alle ore 24:00 e continua fino alle ore 05.30 circa. In sovraimpressione compaiono le scritte riportate di seguito: a titolo meramente esemplificativo, "ascolta mentre faccio sesso, sesso con lea Di Leo 899<omissis>, ragazze dal vivo 899<omissis>, Helen Cruz 899<omissis>, sesso con trans 899<omissis>". Nel frattempo, sullo sfondo, si alternano ragazze che simulano movenze sessuali accarezzandosi il corpo e i genitali che, seppur coperti, risultano tuttavia messi in evidenza da riprese ravvicinate, nonché indumenti succinti; il sottofondo musicale viene di volta in volta interrotto dalla comunicazione diretta tra le ragazze in video e il telespettatore invitato a chiamare i numeri indicati in sovraimpressione; durante l'intera fascia notturna si alternano le ragazze inquadrature che rispondono alle chiamate in diretta. Le suddette comunicazioni commerciali si ripetono in modo pressoché invariato tutte le notti oggetto di contestazione dalle ore 24:00 alle ore 05:30 circa.

2. Deduzioni della società

La società La 9 S.p.A., cui il citato atto N. 4-ANNO 2017 del 12 aprile 2017 è stato notificato in pari data, ha presentato memorie giustificative tardive in data 15/05/2017 (prot. CO.RE.COM. n. 2017/0000012587), affermando che la messa in onda delle comunicazioni commerciali non è avvenuta in fascia oraria protetta e che sullo schermo è sempre comparsa in sovraimpressione l'indicazione della facoltà di attivare il blocco selettivo delle chiamate verso le numerazioni a pagamento. Tali memorie sono state trasmesse dal CO.RE.COM. a questa Autorità con nota del 7 giugno 2017 (ns. prot. n. 0031884) nella



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

quale si sottolinea che le suddette memorie risultano oltreché tardive con riferimento ai termini prefissati, anche non correttamente contestualizzate rispetto alla normativa oggetto di violazione.

3. Valutazioni dell’Autorità

Il CO.RE.COM. Lombardia, con deliberazione n. 18 del 4 maggio 2017 ha confermato quanto emerso nella fase istruttoria ed ha proposto la prosecuzione del procedimento sanzionatorio.

Ad esito della valutazione del contenuto delle registrazioni e della documentazione istruttoria in atti, questa Autorità, contrariamente a quanto proposto dal CO.RE.COM. Lombardia, ritiene di non poter procedere all’irrogazione di una sanzione nei riguardi della società La 9 S.p.A., per i seguenti motivi:

- nel caso di specie non sono applicabili le disposizioni di cui al paragrafo 4.1 del Codice di autoregolamentazione Tv e minori, in quanto le comunicazioni commerciali audiovisive in esame, mandate in onda in data 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 dicembre 2016, dalle ore 24:00 alle ore 05:30 circa dal servizio di media audiovisivo “La 9”, sono state trasmesse fuori della fascia oraria oggetto di specifiche previsioni da parte del citato Codice di autoregolamentazione, in base al quale le imprese televisive sono tenute ad effettuare un particolare controllo sull’idoneità della programmazione al pubblico minorenne specificamente tra le ore 07:00 e le ore 22:30; le comunicazioni commerciali in parola sono andate in onda in fascia oraria notturna, fascia oraria in cui si presume che i minori non siano, di regola, all’ascolto (cfr. Corte di Cassazione sent. sez. I civile, nn. 6759 e 6760 del 6 aprile 2004) e nell’ambito della quale la programmazione deve tener conto delle esigenze dei telespettatori di tutte le fasce di età, nel rispetto dei diritti dell’utente adulto, della libertà di informazione e di impresa;
- le scene rappresentate nelle comunicazioni commerciali audiovisive esaminate contengono allusioni ad attività attinenti alla sfera sessuale ma non risultano offensive del pudore, non appaiono finalizzate alla stimolazione dell’istinto sessuale, non contengono rappresentazioni esplicite e dettagliate di parafilie/perversioni che portano alla degradazione dell’individuo né sono connotate da gratuità in quanto inserite in un contesto inteso a promuovere servizi telefonici a contenuto erotico che ne giustificano la presenza;
- le comunicazioni commerciali audiovisive mandate in onda, che mostrano rappresentazioni visive e verbali da potersi interpretare come rilevanti sotto il profilo del buongusto, come comunemente inteso, piuttosto che configurare ipotesi di pornografia, vengono presentate con musica in sottofondo e scritte in sovrimpressioni intese ad invogliare il telespettatore ad usufruire dei servizi offerti; i contenuti trasmessi, pertanto, non presentano scene lesive della dignità della persona ovvero immagini che, anche in relazione alla fascia oraria notturna di messa in onda, possano arrecare pregiudizio fisico o morale ai minori e non integrano gli estremi della violazione dell’art. 36-bis, comma 1, lett. g), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i.;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

RITENUTO, pertanto, di non dover dare ulteriore corso al procedimento per insussistenza della violazione in quanto le comunicazioni commerciali esaminate non integrano violazioni dell'art.36-bis, comma 1, lett. g), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177; nel caso di specie, inoltre, non risulta applicabile il paragrafo 4.1 del Codice di autoregolamentazione Tv e minori;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del “Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità”;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato nei confronti della società La 9 S.p.A., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “La 9”, con sede in Via Venezia, 57 - 35131 Padova, per non luogo a procedere.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 27 luglio 2017

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi